



COMUNE DI PIANIGA

PROVINCIA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 29-04-2010

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: AGEVOLAZIONI INERENTE LA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO E DEL GPL AD USO COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO ABITATO OVE HA SEDE LA CASA COMUNE E DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE.

L'anno **duemiladieci** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. _____ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera é stata affissa oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi

Li

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to Rag. Celin Milvia

La presente copia è conforme all'originale.

Li

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Rag. Celin Milvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

il _____

F.to

All'appello nominale risultano:

CALZAVARA MASSIMO	P
CALZAVARA FEDERICO	P
GUERRA SIMONE	P
VOLPE GIAN LUCA	P
CALZAVARA PINTON GIOVANNI	P
OMETTO PIERGIORGIO	P
FACCHIN DIEGO	P
PIETRA MARCO	P
ARTUSI MARCO	P
PETRIN ALESSANDRO	P
PAVIA GUIDO	P
GIACOMELLO FABIO	P
BETTIN ROBERTO	P
DI LUZIO ANTONIO	A
RIATO FILIPPO	P
NALETTO RICCARDO	P
GOTTARDO NELLO	P

Partecipa alla seduta DOTT. CURATOLO SANTO - Segretario Comunale.

Il Sig. CALZAVARA MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

CALZAVARA PINTON GIOVANNI
ARTUSI MARCO
RIATO FILIPPO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CALZAVARA MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CURATOLO SANTO

IL PRESIDENTE riferisce:

- che l'art. 27, comma 2, della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13 della legge n. 488 del 1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30.09.1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze;
- che con il comma 3 dell'art. 27 della L. 23.12.2000 n. 388 è stato precisato che dovessero intendersi per frazioni di comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, c. 4 del D.P.R. n. 412 del 1993, ivi comprese le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- che l'art. 13 comma 2, della legge 28 Dicembre 2001 n. 448 dispone che per gli anni 2002 e 2003 le suddette agevolazioni relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E siano accordate anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
- che la L. 22.12.2008 n. 203 (legge finanziaria 2009) all'art. 2 punto 13, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31.12.2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448;
- che il Comune di Pianiga ricade interamente nella zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 ed è escluso dall'elenco di cui al D.M. 09.03.1999 "Individuazione dei Comuni non metanizzati ricadenti nella zona "E" di cui al D.P.R. 26.08.1993 n. 412";
- che, ai sensi dell'art. 12 p. 4 della L. 488/99, il Consiglio Comunale dei Comuni ricadenti nell'ambito di ammissibilità delle agevolazioni di che trattasi, è tenuto ad individuare le suindicate frazioni non metanizzate con relativo provvedimento deliberativo;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 13.06.2002 trasmessa agli enti competenti il 24.09.2002, dette frazioni non metanizzate sono state già individuate per l'anno 2002 e con D.C.C. n. 27/03 anche per l'anno 2003;
- che la nota dell'Agenzia delle Dogane del 31.12.2009 n. 178604, fa presente che la previsione di cui all'art. 2 comma 13 della L. 22.12.2008 n. 203 che aveva applicato le disposizioni di cui all'art. 13 comma 2 della L. 28.12.2001 n. 448 anche per l'anno 2009 non è stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010;
- che pertanto, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "... porzioni edificate....ubicate a qualsiasi quota, **al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale**, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- che si sono acquisite e sono depositate presso l'ufficio ambiente:

- la planimetria del territorio comunale prodotta dalla ditta “e-on – Rete Triveneto” in data 24.12.2009 prot. 23543 composta da n. 8 Tavole grafiche, dalla Tav. 1 alla Tav. 8, con evidenziate le percorrenze delle condotte del gas metano;
 - la planimetria del territorio comunale (Cazzago sud) prodotta dalla ditta “Italgas” in data 28.01.2010 prot. 1981 composta dalla Tav. n. 1 datata 31.10.2009, con evidenziate le percorrenze delle condotte del gas metano;
- che le planimetrie indicanti il centro abitato di Pianiga Capoluogo sono quelle allegate alla delibera di Giunta Comunale n. 132 del 30-11-2006, in particolare la Tav. n. 4 in scala 1:2000 per la sola Pianiga Capoluogo, e la Tav. 1 in scala 1:10.000 quale planimetria generale indicante le quattro frazioni;
- che tutto il territorio comunale sia da considerarsi metanizzato ad eccezione delle aree comprendenti le case sparse ubicate ad una distanza di oltre ml 100 dalla rete di distribuzione esistente;
- che pertanto sono frazione di comune non metanizzate, della zona climatica E, le aree comprendenti le case sparse ubicate ad una distanza di oltre ml 100 dalla rete di distribuzione esistente, **ubicate al di fuori della delimitazione del centro abitato dove ha sede la casa comunale, identificato e delimitato con la Tav. n. 4 – Pianiga Capoluogo S.P. n. 25 e 28 (sub D)** allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 132 del 30-11-2006 “Delimitazione centri abitati secondo il codice della strada – Terzo aggiornamento – Approvazione definitiva”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO che la apposita commissione consiliare si è espressa sull’argomento in oggetto nella seduta del 21.4.2010, il cui verbale si allega sub. A);

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON due distinte votazioni, rese a scrutinio palese, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno riportato entrambe voti unanimi,

D E L I B E R A

- 1) di individuare come frazioni di comune non metanizzate, ai fini dell’applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei Gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibile per riscaldamento, le aree su cui insistono le case sparse ubicate ad una distanza di oltre mt. 100 dalla rete di distribuzione esistente, **ubicate al di fuori della delimitazione del centro abitato dove ha sede la casa comunale, identificato e delimitato con la Tav. n. 4 – Pianiga Capoluogo S.P. n. 25 e 28 (sub D)** allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 132 del 30-11-2006 “Delimitazione centri abitati secondo il codice della strada – Terzo aggiornamento – Approvazione definitiva”;
- 2) di pubblicizzare la presente delibera tramite opportuni manifesti;

- 3) di comunicare la presente delibera al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle attività produttive;
- 4) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI PIANIGA
PROVINCIA DI VENEZIA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 22-03-2010

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 16 DEL 29-04-2010

Oggetto: AGEVOLAZIONI INERENTE LA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO E DEL GPL AD USO COMBUSTRIBILE PER RISCALDAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEL CENTRO ABITATO OVE HA SEDE LA CASA COMUNE E DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE;

Parere tecnico: *Favorevole*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. VELARDI ANTONIO

Parere contabile: *Favorevole*

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
F.to DOTT. BORDIN ALESSIO